



PROTOCOLLO D'INTESA

PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DEI PROGETTI VOLTI A DIFFONDERE SUL TERRITORIO NAZIONALE I VALORI PROPRI DELLE OLIMPIADI E PA- RAOLPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

tra

Fondazione Milano Cortina 2026, di seguito più brevemente anche solo la “Fondazione”, con sede legale in Milano, via Fabio Filzi n. 22, codice fiscale 97866790153, partita iva 11199200962, in persona dell’Amministratore Delegato, Vincenzo Novari;

e

Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito più brevemente anche solo l’“ANCI”, con sede legale in Roma, via dei Prefetti 46, codice fiscale 80118510587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Ing. Antonio Decaro;

di seguito congiuntamente anche le “Parti”.

Premesso che:

- la Fondazione non ha scopo di lucro e opera quale soggetto di diritto privato, prefiggendosi, nell’ambito dello sviluppo del movimento olimpico, di curare l’organizzazione o lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026 e dei Giochi Paralimpici (“Giochi”), in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale (“CIO”) e nell’Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 tra il CIO, il CONI, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d’Ampezzo (“Host City Contract”);
- la Fondazione ha la responsabilità dell’organizzazione dei Giochi sulla base degli obblighi contrattuali assunti verso il CIO e per la realizzazione del proprio scopo, la Fondazione svolgerà tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive flourish.



degli eventi sportivi e istituzionali relativi allo svolgimento dei Giochi, ivi comprese, tra l'altro, le attività di diffusione dei valori olimpici e paralimpici;

- l'ANCI, come definito dallo Statuto dell'Associazione, tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza; l'ANCI è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- ANCI è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le Regioni con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale, cura la rappresentanza dei Comuni, e delle loro forme associative, e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, al Comitato delle Regioni;
- la Fondazione intende avviare con l'ANCI una collaborazione strategica a lungo termine relativa alla promozione dei progetti di intervento sul territorio indetti dalla Fondazione, senza costi a carico di quest'ultima. È interesse dell'ANCI promuovere e cooperare alla realizzazione di progetti che assicurino una diffusione dei valori olimpici sul territorio, rappresentando quest'ultimi importanti opportunità per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali, nel rispetto e nella tutela degli ecosistemi locali e della qualità dell'aria, e promuovere per le manifestazioni sportive filiere di offerta e comportamenti di consumo sempre più a impatto zero;
 - l'ANCI intende collaborare con la Fondazione per diffondere e promuovere i valori sani della pratica sportiva, coinvolgendo maggiormente i giovani delle comunità locali, le organizzazioni che si occupano di formazione ed educazione e le realtà sportive del territorio, sia in ottica di condivisione di corretti stili di vita sin da piccoli, sia come strategia a lungo termine per un benessere sociale ed economico dei territori.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e finalità del Protocollo d'Intesa

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned at the bottom center of the page.



1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

1.2 Le Parti, con il presente Protocollo, intendono definire i contenuti dell'intesa al fine di stabilire una collaborazione finalizzata a promuovere la diffusione dei valori olimpici e paralimpici sul territorio nazionale.

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per attività di promozione e informazione

2.1 La Fondazione e l'ANCI, al fine di consentire un'efficace diffusione dei principi olimpici e paralimpici, avvieranno una fattiva collaborazione reciproca volta a realizzare molteplici iniziative dirette a veicolare agli enti locali le informazioni relative ai programmi di intervento sul territorio indetti dalla Fondazione nel rispetto degli impegni, assunti e da assumersi, dalla Fondazione nei confronti del CIO. A titolo esemplificativo e non esaustivo, verrà favorita una collaborazione relativa alla promozione e realizzazione del progetto "Milano Cortina Italia" sviluppato dalla Fondazione, finalizzato a diffondere i valori olimpici e paralimpici sul territorio nazionale e le pratiche di sostenibilità dello sport e del turismo sportivo, soprattutto nella fascia giovanile della popolazione.

Articolo 3- Impegni delle Parti

3.1 La Fondazione si impegna a:

- a) cooperare con l'ANCI, conformemente alle esigenze strategiche della Fondazione, al fine di progettare un programma di interventi sul territorio nazionale per promuovere i valori olimpici e paralimpici nei confronti dei comuni italiani;
- b) collaborare con l'ANCI, conformemente alle esigenze strategiche della Fondazione, nell'attuazione del progetto "Milano Cortina Italia" e ideare una programmazione di iniziative sui territori che possano coinvolgere il maggior numero di comuni;
- c) condividere con l'ANCI, conformemente alle esigenze strategiche della Fondazione, opportunità di sviluppo in relazione a possibili partenariati strategici.

3.2 L'ANCI si impegna a:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' or similar character.



- a) promuovere la diffusione di tali progetti, in conformità a quanto previamente concordato per iscritto con la Fondazione, attraverso i propri canali di comunicazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sito web, i notiziari e le newsletters, nonché mediante diffusione di materiale informativo elaborato e/o approvato preventivamente a cura della Fondazione ai sensi dell'art. 5 che segue;
- b) organizzare sul territorio, d'intesa con la Fondazione, mediante attività, a titolo esemplificativo, di supporto nella pianificazione di eventi, seminari e manifestazioni;
- c) promuovere, congiuntamente e d'intesa con la Fondazione, attività congiunte e politiche locali di valorizzazione e diffusione della pratica sportiva tra i giovani under 35 del territorio nazionale, affinché lo sport possa continuare a rappresentare un elemento essenziale per un corretto stile di vita, basato su politiche di prevenzione, attente al benessere psico-fisico del singolo e della comunità, trasmettendo, in modo diretto, valori sociali importanti soprattutto nelle fasi di sviluppo dei bambini e dei ragazzi: imparare a socializzare e cooperare nel rispetto degli altri e delle regole, autodisciplina, abitudine alla fatica e all'impegno, attenzione alla propria salute e all'alimentazione corretta, accettazione delle sconfitte e determinazione per ripartire da esse, gestendo le difficoltà e i problemi con atteggiamenti propositivi;
- d) collaborare con la Fondazione nell'attuazione del progetto "Milano Cortina Italia" e costruire una programmazione di iniziative sui territori che possano coinvolgere il maggior numero di comuni previa intesa con la Fondazione e seguendo le indicazioni della stessa;
- e) non usare il marchio e/o i segni distintivi delle Olimpiadi, Paralimpiadi e/o di Milano Cortina 2026, ai sensi dell'art. 5 che segue;
- f) porre in essere, d'intesa con la Fondazione, politiche e iniziative di sensibilizzazione in ordine ai divieti di pubblicità parassitaria contenute nella Legge Olimpica.

Articolo 4 - Tavolo di coordinamento

4.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti si impegnano a istituire un Gruppo di lavoro che rimarrà costituito per tutto il periodo di vigenza del Protocollo.



Il Gruppo di Lavoro ha il compito di proporre e coordinare le modalità operative e le azioni necessarie per promuovere i progetti di diffusione dei valori olimpici e paralimpici sul territorio nazionale, monitorare l'andamento degli stessi e valutare l'efficacia dei risultati rispetto agli obiettivi attesi, nonché individuare e proporre ulteriori ambiti di intervento nello spirito dell'Intesa.

A tal fine sono individuati nel Gruppo di Lavoro:

- a) Per conto della Fondazione: De Maio Domenico.
- b) Per conto di ANCI: Antonella Galdi

Ai lavori del Gruppo è ammessa la partecipazione di altri soggetti in ragione del relativo patrimonio di competenza e specializzazione nelle materie collegate ai contenuti del presente Protocollo d'Intesa.

4.2. Le Parti si riservano la possibilità di modificare unilateralmente i componenti del Gruppo di Lavoro, provvedendo a darne tempestiva comunicazione attraverso i canali di cui all'art.7, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 5 - Promozione e comunicazione

Le Parti si impegnano a confrontarsi sulle attività di comunicazione nei confronti dei terzi, impegnandosi a definire preventivamente in forma scritta tutti i contenuti inerenti la comunicazione in cui siano nominati la Fondazione (e i suoi stakeholders) e l'ANCI, e in cui siano utilizzati i rispettivi loghi ai sensi dell'art. 8.

Articolo 6 - Oneri

6.1 Il presente Protocollo non comporta oneri economici e finanziari per le Parti, né può essere considerato attività di mediazione. In caso di iniziative di formazione o di informazione organizzate dall'ANCI, vi potrà essere l'assunzione da parte della Fondazione di eventuali costi solo se preventivamente concordati per iscritto.

La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, is located at the bottom center of the page.



Articolo 7 – Durata e modifiche

7.1 Il presente Protocollo d’Intesa ha durata sino al 31 dicembre 2026 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatta salva la possibilità di recesso da entrambe le Parti da comunicarsi a mezzo PEC con almeno tre mesi di preavviso.

A tal riguardo si indicano gli indirizzi di riferimento:

Per la Fondazione: fondazionemilanocortina2026@legalmail.it

Per l’ANCI: anci@pec.anci.it

È escluso il rinnovo tacito.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Articolo 8 - Divieto di uso del marchio e comunicazione

8.1 Le Parti definiranno le modalità e i termini- nel rispetto degli impegni assunti dalla Fondazione - con cui ANCI potrà, in esecuzione del presente Protocollo:

- associare il proprio marchio con quello/i della Fondazione,
- presentare a terzi il proprio rapporto con la Fondazione, tenuto conto dei diritti riservati agli sponsors e fornitori nazionali e internazionali dei Giochi.

8.2 ANCI riconosce che l’uso della proprietà intellettuale afferenti i Giochi è soggetto a rigorose normative e vincoli temporali e territoriali (legati anche allo svolgimento di altri eventi olimpici) tutelati a livello mondiale che la Fondazione è tenuta a rispettare. L’uso dei marchi /loghi di ciascuna Parte ad opera dell’altra Parte sarà possibile esclusivamente qualora si renda necessario nell’ambito della esecuzione del Protocollo e comunque solo previo consenso scritto della Parte cui il marchio/logo si riferisce, come sopra specificato. La Fondazione a tal fine, si impegna a prendere visione e a rispettare le norme contenute nel "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI" disponibile sul sito www.anci.it.

Le Parti non potranno in alcun modo cedere e/o concedere a terzi l'utilizzo dei loghi della Fondazione e dell’ANCI, e s’impegnano a non tenere comportamenti e/o intraprendere iniziative collegate all’utilizzo dei marchi e all’immagine della Fondazione e dell’ANCI che non

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'Q' followed by a few loops.



siano state preventivamente autorizzate per iscritto e che possano essere lesive anche del loro nome.

Nessun contenuto del presente Protocollo conferisce infatti ad alcuna delle Parti il diritto di usare per scopi commerciali, pubblicitari, promozionali e non alcun nome, marchio o altra designazione dell'altra Parte, incluse abbreviazioni.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

9.1 Le Parti, titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza si obbligano ad effettuare, le operazioni di trattamento di cui al presente accordo in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati di volta in volta applicabile e danno atto di aver ricevuto, l'una dall'altra, l'informativa descrittiva delle caratteristiche del trattamento dei dati personali scambiati per la negoziazione e per l'esecuzione del Protocollo.

9.2 Laddove l'esecuzione del Protocollo dovesse comportare, da parte delle Parti, il trattamento di dati personali non di propria titolarità, le Parti si impegnano a sottoscrivere il necessario accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 2016/679, in conformità al modello predisposto dalla Fondazione.

Articolo 10 – Riservatezza

10.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usarle solo per l'esecuzione del presente accordo le informazioni non pubbliche, direttamente o indirettamente, rivelate dalle Parti per l'esecuzione del presente accordo, indipendentemente dal fatto di essere o meno espressamente qualificate come riservate, ivi inclusa ogni informazione di cui le Parti vengano a conoscenza nell'esecuzione del Protocollo in qualunque forma (scritta, orale, elettronica, audiovisiva o altrimenti), nonché eventuali dati personali ai sensi della normativa privacy e i diritti di proprietà intellettuale delle Parti.

10.2 In particolare, le Parti si impegnano, altresì, a non utilizzare le informazioni, documenti, immagini e qualsiasi atto o prodotto frutto dell'attività di cui al presente Protocollo, al di fuo-



ri degli scopi previsti dal medesimo, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza l'approvazione scritta delle Parti.

10.3 Le Parti adotteranno ogni misura necessaria a non divulgare o rendere disponibili le informazioni, documenti, immagini e qualsiasi atto o prodotto frutto dell'attività di cui al presente Protocollo e faranno quanto possibile per evitare che tali informazioni riservate siano comunicate a terzi. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non si applica:

- alle informazioni che le Parti rivelino al proprio personale, ai soli fini dell'esecuzione del Protocollo;
- alle informazioni rivelate che le Parti possano dimostrare essere già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dal proprio inadempimento o dalla violazione di obblighi di riservatezza;
- alle informazioni rivelate dalle Parti già note prima di averle ricevute;
- alle informazioni che devono essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.

10.4 Le informazioni riservate rivelate nell'ambito del presente Protocollo rimangono di proprietà delle Parti e, a seguito di richiesta scritta, qualora ledano la reputazione e l'immagine di una delle due Parti, tali informazioni devono essere restituite o distrutte.

10.5 I suddetti obblighi di riservatezza varranno sia in costanza del presente Protocollo che successivamente, senza limitazione di tempo e spazio.

Articolo 11 - Controversie

11.1 In caso di controversie relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Milano.

Art. 12 – Comunicazioni

12.1 Le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Protocollo, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI

Via dei Prefetti n.46, 00186 Roma



PEC: anci@pec.anci.it

- Fondazione Milano Cortina

Via Fabio Filzi n.22, 20124 Milano

PEC: fondazionemilanocortina2026@legalmail.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 5 gennaio 2021

Fondazione Milano Cortina 2026

L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Mari', written over a horizontal line.

Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI)

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Michelis', written over a horizontal line.